

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

### RIUNIONE DEL 29 MAGGIO 1952

(75<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente PEZZINI

#### INDICE

##### Disegni di legge:

(Seguito della discussione e rinvio)

« Divieto di licenziamento da posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano »  
(N. 1544):

PRESIDENTE . . . . .	Pag.	877
Bo, relatore . . . . .	878, 885, 887	
MERLIN Angelina . . . . .	880, 886	
PISCITELLI . . . . .	883	
SACCO . . . . .	883	
PALUMBO Giuseppina . . . . .	884, 887	
D'ARAGONA . . . . .	884	
GRAVA . . . . .	885	
ROCCO . . . . .	885	
FARINA . . . . .	885	
BEI Adele . . . . .	886	

(Discussione e rinvio)

« Modifiche alla composizione della Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa » (N. 2292) (Approvato dalla Camera dei deputati):

ZANE, relatore . . . . .	887, 889
GRAVA . . . . .	888
DEL Bo, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	889
TAMBARIN . . . . .	889

La riunione ha inizio alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bei Adele, Bo, Bosco Lucarelli, Caso, D'Aragona, Elia, Farina, Fiore, Grava, Labriola, Mariani, Momigliano, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Piscitelli, Rocco, Sacco, Tambarin, Venditti, Vigiani e Zane.

Interviene la senatrice Merlin Angelina, a norma dell'articolo 25 del Regolamento.

Interviene altresì per il Governo l'onorevole Del Bo, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa della senatrice Merlin Angelina: « Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano » (N. 1544).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa della senatrice Merlin Angelina: « Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano ».

Rammento alla Commissione che questo disegno di legge ha formato già oggetto di ampia discussione da parte nostra, e precisamente nelle riunioni del 19 aprile e del 10 maggio dello scorso anno. Poi si era sospesa questa discussione proprio per deferenza verso l'onorevole collega proponente, per dar modo cioè alla senatrice Merlin di informarsi su quanto si era qui già ampiamente detto a proposito

del disegno di legge. In seguito, varie vicende non ci hanno consentito di riprendere in esame questo disegno di legge. Nel frattempo il relatore precedente, onorevole Jannuzzi, è stato chiamato a far parte del Governo e ha dovuto cedere il posto ad altro relatore, precisamente al collega Bo.

Prego innanzi tutto il nuovo relatore di riassumere la discussione già fatta.

Pregherò successivamente la senatrice Merlin di interloquire a sua volta per esporci il risultato delle sue indagini.

Bo, *relatore*. Onorevoli colleghi, seguirò il suggerimento del nostro Presidente accennando ai punti essenziali della discussione già svolta.

Il progetto presentato dalla onorevole Merlin consta di tre articoli, dei quali i due più importanti sono l'articolo 2 e l'articolo 3. Per l'articolo 2 « le lavoratrici indicate nell'articolo 1 non possono essere licenziate per causa di matrimonio »; per l'articolo 3 « la lavoratrice che si dimetta per causa di matrimonio ha diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento ». L'articolo 1, che forse logicamente era meglio posporre — ma ciò ha poca importanza — agli altri due, precisa quali lavoratrici debbano essere comprese nell'ambito di applicazione della legge.

Ora, su questo progetto è stata fatta, come già ha ricordato l'onorevole Presidente, una amplissima discussione, soprattutto nella riunione del 19 aprile dello scorso anno, in cui presente l'onorevole Rubinacci, allora Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, il mio predecessore in questo incarico di riferire sul progetto di iniziativa della senatrice Merlin, espose ampiamente le ragioni che, a suo avviso, sconsigliavano l'approvazione del progetto medesimo. Numerosi altri colleghi interloquirono e, come ci ha ricordato l'onorevole Presidente, la discussione fu rinviata ad una riunione successiva che ebbe poi luogo il 10 maggio e nella quale, dopo alcune altre osservazioni fatte da varie parti, si concluse per un rinvio giustificato dalla opportunità di consentire alla nostra onorevole collega Merlin un esame ampio di tutti gli elementi che erano emersi nella discussione.

Penso quindi che non sia il caso di rifare la discussione ripetendo tutte le cose che si sono

già dette. Per conto mio vorrei mettere in condizioni la Commissione di impadronirsi rapidamente questa mattina di tutti gli elementi che sono già affiorati nel corso della discussione precedente.

L'anno passato relatore e rappresentante del Governo espressero parere non favorevole allo accoglimento del disegno di legge, sulla base di questa considerazione: che fintantochè resti nel nostro Codice civile una disposizione come quella dell'articolo 2118, secondo la quale nel contratto a tempo indeterminato ciascuno dei contraenti può in qualsiasi momento a suo arbitrio recedere dal contratto purchè ne dia preavviso nei termini prescritti, mentre nel contratto a tempo determinato il recesso di uno o dell'altro contraente non può aver luogo fino al momento della scadenza del termine; finchè, dicevo, resti in vigore la disposizione di questo articolo il quale in definitiva consente all'imprenditore di licenziare quando crede e per i motivi che crede purchè dia il preavviso nei termini prescritti, senza essere tenuto a indicare il motivo del licenziamento, non si può introdurre una disposizione con la quale il matrimonio non può essere causa di licenziamento, perchè è chiaro che se di fatto l'imprenditore o il datore di lavoro sarà determinato al licenziamento dalla circostanza che la lavoratrice stia per andare a nozze, in quanto l'imprenditore o il datore di lavoro non è tenuto a dichiarare nell'atto di licenziamento questo motivo, il licenziamento medesimo si deve ritenere valido secondo la legge.

Si disse allora che nessuno ha mai pensato, d'altra parte, che il matrimonio possa costituire una giusta causa di licenziamento, ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile, il quale, come tutti sappiamo viceversa consente il cosiddetto licenziamento in tronco quando esiste una causa che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. Allora, se da una parte, per l'articolo 2119, non ci sarebbe nessun bisogno di stabilire che il matrimonio possa comportare per la lavoratrice che va a nozze la conseguenza che essa possa essere licenziata senza indennità, dall'altra parte per l'articolo 2118 l'imprenditore può licenziare sempre e quindi non serve a nulla che si vada a dirgli: se tu hai licenziato

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

75ª RIUNIONE (29 maggio 1952)

in realtà perchè la tua dipendente stava per sposarsi, il licenziamento non è valido.

Il disegno di legge della senatrice Merlin, pur rispondendo a delle considerazioni di apprezzabilissimo valore sociale, dal punto di vista giuridico non sembra conforme a quelli che sono ancora i principi fondamentali del diritto del lavoro. Si osservò, nel corso della precedente discussione, che, viceversa, poteva questo progetto da un certo punto di vista essere considerato meritevole di accoglimento, e cioè solo nell'articolo 3 del progetto medesimo quello nel quale si dice che in caso di dimissioni la lavoratrice che si è dimessa per causa di matrimonio ha diritto all'indennità. Ciò perchè, secondo il Codice civile, articolo 2113, primo comma, le dimissioni volontarie non dovrebbero dar diritto all'indennità, per quanto nella pratica accade che tutti i contratti collettivi riconoscano, anche nel caso di matrimonio, il diritto all'indennità integrale.

Si osservò però, sempre nella discussione dell'anno passato, che non sembrava il caso di fare una legge che consistesse di un solo articolo e che introducesse un principio che è già nella nostra prassi sindacale e che d'altra parte poteva bastare una efficace azione del Governo presso i datori di lavoro, in modo particolare presso gli enti pubblici, perchè alla donna che si deve dimettere per causa di matrimonio fossero assicurate nei relativi contratti di lavoro tutte le indennità, integralmente, come se il suo licenziamento avvenisse per altre cause.

Concludendo, la maggioranza della Commissione ed il Governo opinarono in questo senso: che meglio e più efficace di un intervento legislativo sarebbe stato un intervento in sede sindacale. L'onorevole Rubinacci in modo particolare disse che questo intervento si sarebbe potuto spiegare in concreto presso certi istituti di credito, ai quali probabilmente si è riferita la senatrice Merlin nell'elaborazione del suo progetto; risulta infatti che ci sono parecchie Banche che, ogni volta che l'impiegata sta per sposarsi, la licenziano.

A conclusione di quel dibattito fu anche presentato un ordine del giorno, che il nostro Presidente ha sott'occhio, il quale, se non erro, fu presentato dallo stesso relatore Jan-

nuzzi che, appunto concludendo, propose di accantonare il progetto Merlin votando alla unanimità la raccomandazione contenuta nell'ordine del giorno medesimo, che suonava in questi termini: « La 10ª Commissione del Senato in occasione della discussione del disegno di legge proposto dalla senatrice Merlin in ordine al divieto di licenziamento delle donne da impieghi pubblici o privati per causa di matrimonio, dopo ampia discussione, ritenuto che deve considerarsi anti-giuridica, come non compresa nelle ipotesi di giusta causa previste dall'articolo 2119 del Codice civile, nonchè contraria a principi morali e sociali ogni norma che, nei contratti di lavoro individuali e collettivi, nei regolamenti o statuti di società e di enti pubblici e privati, considerasse il matrimonio come legittimo motivo di licenziamento; che a dare il primo esempio nella materia debbano essere gli enti pubblici o soggetti al controllo e alla vigilanza governativa; invita il Governo ad intervenire affinché sia evitato che gli enti indicati nell'ultimo alinea delle premesse considerino negli statuti, nei regolamenti o nella prassi il matrimonio come causa legittima per la cessazione del lavoro ». In conclusione il nucleo sostanziale di questo ordine del giorno era questo: dato che presso l'imprenditore privato un intervento degli organi governativi non sembra proponibile, si auspica un intervento governativo presso gli enti pubblici affinché non stabiliscano nei relativi regolamenti di azienda o di impresa che il matrimonio può costituire causa di licenziamento senza diritto all'indennità; fermo restando, naturalmente, che se, purtroppo, per la donna lavoratrice, l'imprenditore vuole licenziarla pagando l'indennità, può sempre farlo. A questo fine, però, si è detto nella discussione — e mi pare con ragione — potranno le associazioni sindacali volta per volta esercitare una certa influenza presso le associazioni padronali affinché per quanto è possibile sia evitato il licenziamento delle donne che si sposano.

Questo è quanto è stato detto l'anno scorso e questo è il punto al quale la discussione è esattamente arrivata. Ora, credo di interpretare il compito che mi è stato affidato di proseguire le funzioni del senatore Jannuzzi come relatore, dicendo che — se mi è lecito esprimere

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

75ª RIUNIONE (29 maggio 1952)

la mia opinione personale — non avrei niente da aggiungere alla impostazione che fu data dal senatore Jannuzzi, impostazione accettata dal rappresentante del Governo e dalla maggioranza della Commissione. Di modo che oggi, a distanza di un anno, la questione si presenta, per conto mio, alla 10ª Commissione negli stessi termini di allora, e cioè, fermo restando l'apprezzamento amplissimo delle ragioni giustificatrici di questo progetto della senatrice Merlin, non sembra a me che esso possa essere praticamente accettato perchè, ripeto ancora una volta, se il datore di lavoro vuole licenziare la lavoratrice pagandole quanto le spetta, può sempre farlo e non sarà certo questo progetto di legge che glielo potrà impedire. D'altra parte nessun magistrato potrebbe mai fare buon viso alla tesi del datore di lavoro il quale pretendesse di licenziare una sua dipendente senza pagarle l'indennità che le spetta per il solo fatto che essa si sposi.

Questo è in sintesi quanto volevo dire.

MERLIN ANGELINA. Chiedo subito ai colleghi un po' di pazienza: spero di non essere troppo prolissa, ma evidentemente dovrò soffermarmi un po' a lungo sull'argomento.

Comincio innanzitutto dall'ordine del giorno che è stato proposto dall'onorevole Jannuzzi, che lo scorso anno era relatore per il mio disegno di legge. Il collega Jannuzzi ha parlato di enti pubblici e privati. Orbene, io nel mio progetto di legge non ho inteso affatto riferirmi agli enti pubblici, perchè questi, almeno a quanto mi risulta dalle indagini che ho fatto, non hanno mai licenziato le donne che si sposano. Estendiamo, ad esempio, la nostra indagine al campo degli insegnanti, dei maestri, dei professori, al campo degli impiegati dello Stato ed anche al campo dei dipendenti dagli organismi statali o parastatali: non si è mai verificato il caso che le donne siano licenziate perchè si sposano.

La donna è entrata nel campo del lavoro in seguito alla evoluzione sociale che si è avuta nel secolo decimonono, a cominciare dall'Inghilterra, ed il suo apporto nel lavoro, che qualche volta può avere un lato negativo per il fatto della sua debolezza fisica inerente anche alle sue funzioni materne, in generale è nettamente positivo, specialmente quando essa adempie a determinate funzioni di assi-

stenza. Io ho qui una interrogazione che fu presentata a suo tempo dall'onorevole Filippo Turati ai Ministri della guerra e dell'industria, riguardo ai provvedimenti di tutela delle donne e dei fanciulli negli stabilimenti ausiliari.

BO, relatore. Di che anno è l'interrogazione?

MERLIN ANGELINA. È del 14 marzo 1917. Quella interrogazione diceva: « Le donne negli stabilimenti hanno dato prova mirabile di slancio e sostituiscono assai bene il lavoro mascolino (tanto che il mio amico onorevole Sacchi ha pensato di premiarle col dare loro il diritto di esercitare la tutela, nonchè l'esonero dalla autorizzazione maritale) . . . ». Ora, se la donna ha ottenuto certi diritti di parificazione con l'uomo, è stato proprio per la sua efficienza nel campo del lavoro.

Pertanto, ripeto, io non parlavo di enti pubblici, ma semplicemente di enti privati ed in particolar modo di quegli enti che maggiormente dispongono di mezzi non solo per tutelare le donne ma anche per poterle tenere nelle rispettive aziende. Questi enti in modo particolare — e non è da adesso, ma da sempre — sono le Banche, le Compagnie di assicurazione e le Compagnie elettriche, tipo Edison, Valdarno ecc., e tutti addiventano a questi licenziamenti.

Molte di queste donne che si trovano in procinto di sposarsi, si sono rivolte a me per implorare la tutela di questo loro sacrosanto diritto che consiste nella continuazione del lavoro. Se una volta questi licenziamenti, dato che le donne non avevano ancora ottenuto la parificazione dei diritti con l'uomo, potevano rientrare in uno dei tanti abusi che si facevano alla donna, che pur portava il suo lavoro nella società, dopo l'approvazione della nostra Costituzione che stabilisce con l'articolo 3 la uguaglianza dei diritti dei cittadini senza distinzione di sessi, non possono più essere concepiti, ed io ritengo che questa prassi debba comunque implicitamente cadere. Invece questo sistema si è mantenuto e non trova nessuna giustificazione neanche nello *slogan*: noi mandiamo via le donne perchè così si lascia il posto agli uomini. Quante saranno le donne dipendenti dalle Banche e da questi altri enti che si sposano con un altro dipendente della stessa azienda? Saranno dieci, saranno venti al massimo, e quindi non è il

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

75ª RIUNIONE (29 maggio 1952)

caso proprio di affermare che si licenziano queste donne per lasciare posto agli uomini. Si tratta niente altro che di un vecchio e vieto pregiudizio che ha ancora i suoi sostenitori.

E vengo all'articolo 2118 del Codice civile, che riguarda il licenziamento senza indicazione della causa per prestatori d'opera a tempo indeterminato. Esso recita: « Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nei termini e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi e secondo equità.

« In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte ad una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

« La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro ».

Ora, l'affermazione fatta, sia dal relatore Bo che dal relatore Jannuzzi, che queste ditte potrebbero sempre nascondersi dietro l'articolo 2118, mi pare che cada di fronte a quella che è la realtà dei fatti. Non è che finora le Banche, le Compagnie di assicurazione, le Compagnie elettriche si trincerino dietro questo articolo; il fatto avviene realmente così: quando la signorina che è impiegata deve sposarsi, viene chiamata e le vien detto: « Senta, lei è licenziata e noi le diamo una indennità magari anche più forte di quella che le spetta ». Ora, potrà darsi domani che questo avvenga ancora, ma naturalmente, una volta in vigore questa legge, quando non esistono speciali motivi per poter essere licenziata, la donna facilmente invocherà l'articolo 3.

Si dice: le donne potranno sempre rivolgersi ai Sindacati. Ma perchè vogliamo che in ogni caso le donne si rivolgano ai Sindacati? Stabiliamo invece una norma precisa di carattere precettivo e non credo che le Ditte che fino ad oggi hanno licenziato, trovandosi di fronte ad una legge, si irrigidiranno nel continuare quelli che erano i sistemi passati.

Io conosco, ad esempio, un fatto riguardante una signorina che si è spostata con uno dei funzionari della Camera dei deputati e che era stata licenziata proprio perchè si sposava. Quella signorina si è rivolta a me ed io ho insistito tanto assieme ad altre persone presso

quella Amministrazione che finalmente non l'hanno più licenziata: e questo credo sia avvenuto in vista proprio dell'approvazione di questa legge, la quale pertanto è già servita a qualcosa.

Ma c'è di più. Lo scorso anno l'onorevole Rubinacci, allora Sottosegretario, aveva detto che per questa questione si poteva andare in sede sindacale, ed il Ministro stesso avrebbe invitato i Sindacati ad esaminarla. Prima ancora di presentare la legge io ho presentato una interrogazione specificando i casi nei quali si erano licenziate alcune donne, e l'onorevole Rubinacci mi ha risposto che si tratta solo di qualche caso sporadico. E badate bene che io gli avevo fatto osservare che non si trattava di casi sporadici bensì di casi che si verificano spesso e da sempre, cioè da quando le donne sono state assunte anche nei pubblici impieghi. Ed è proprio in considerazione dell'inattività del Ministero in questo campo che io ho presentato questo disegno di legge.

Badate, onorevoli colleghi, che di questi fatti ne son successi sempre anche in altri Paesi. Per esempio, nel Parlamento inglese del 1919 è stata approvata una legge sul matrimonio per rendere la donna incapace di coprire qualsiasi ufficio o di esercitare qualsiasi mestiere o professione. In questa legge però è implicito il fatto che la donna non debba essere licenziata perchè donna o perchè si sposa. Per quale ragione la donna deve essere dichiarata incapace di lavorare? Sarebbe una affermazione vaga, una affermazione che non ha alcuna ragion d'essere, perchè tutti conoscono il valore della donna nel campo del lavoro. Però questa è la prova, la premessa perchè le donne non siano licenziate, ed infatti in Inghilterra questo non avviene, e tutti sanno che in Inghilterra le leggi non hanno il valore di principi campati in aria, suscettibili di inoperanza.

**PRESIDENTE.** Anche in Italia avviene questo.

**MERLIN ANGELINA.** In Italia ce ne sono di leggi inoperanti! Tutta la nostra Costituzione, che io rispetto e che ho approvato, molto spesso afferma dei principi che finora sono campati in aria e non trovano la loro applicazione, tanto che io finchè non li vedrò tutti applicati, dirò che la nostra Costituzione è campata in aria.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

75ª RIUNIONE (29 maggio 1952)

Manca l'onestà di metterla in pratica. Io non dico che ciò si verifichi da parte nostra o da parte di determinati cittadini, ma purtroppo così è.

Io ho una speciale diffidenza per gli ordini del giorno: li facciamo tutti, essi vengono accettati e poi tutto è dimenticato; quindi più che un ordine del giorno come quello del senatore Jannuzzi io preferirei un emendamento come quello proposto dal senatore Angelini con cui viene modificato il testo della legge da me proposto e che io dichiaro di accettare perchè mi pare sia penetrato nello spirito della legge e, salvando i principi fondamentali, ponga i datori di lavoro nella condizione di poter fare il proprio comodo

BO, *relatore*. Io vorrei fare due obiezioni alla onorevole Merlin. La prima è la seguente: è già stato osservato che se si deve modificare la legislazione attuale e sancire questo nuovo principio, coerentemente si dovrebbe arrivare ancora più in là e cioè si dovrebbe non solo stabilire che l'imprenditore non può licenziare una donna che si sposa prima del matrimonio, ma che non può neanche licenziarla dopo il matrimonio, per il solo fatto che sia sposata. In altre parole la stessa ragione che giustifica il divieto di licenziare la donna prima del matrimonio dovrebbe giustificare il divieto del licenziamento dopo l'avvenuto matrimonio. Quale è il motivo per cui ci si vuole disfare della donna sposata? Evidentemente perchè il suo rendimento è inferiore a quello della donna nubile. Allora evidentemente il divieto a maggior ragione dovrebbe funzionare dopo il matrimonio quando sopravvengono i figli che costituiscono la causa di un minor rendimento del lavoro della donna. L'onorevole Merlin si è domandata se cercando di tutelare la donna lavoratrice con questo disegno di legge in realtà noi non rischiamo di farle un cattivo servizio, nel senso che d'ora innanzi, posto che questo progetto diventi legge, gli imprenditori ci penseranno dieci volte prima di assumere una donna nubile poichè sapranno che quando essa si sposerà non potrà più essere licenziata?

MERLIN ANGELINA. A questa obiezione che io ho già sentito da altri in *camera charitatis*, rispondo subito che il fatto di non licenziare la donna quando essa si sposa può non implicare l'altro di non poterla licenziare quan-

do è già sposata. Per quale ragione? Perchè il datore di lavoro potrebbe sempre licenziarla se la donna non desse un sufficiente rendimento. Ma chi ha detto che la donna sposata non rende quanto la donna nubile? L'onorevole relatore potrà anche non accettare quello che io gli dico, ma gli posso ricordare che Carlo Marx a proposito delle donne assunte nelle fabbriche dopo la famosa rivoluzione industriale in Inghilterra, aveva fatto uno studio apposito, constatando che le donne sposate rendono di più di quelle nubili e per questo sono preferite dall'industria. Se è vero che la donna sposata può avere qualche disturbo che la nubile non ha, compresi quelli eventuali della maternità, che d'altronde può avere anche la nubile, c'è da tener conto del fatto che la donna sposata sarà naturalmente spinta da quel sentimento che è proprio della madre la quale non vuole far mancare nulla alle sue creature e che quindi lavora più che può. Del resto noi constatiamo nel campo dell'insegnamento che l'insegnante madre, anche se qualche volta è costretta a rimanere a casa, perchè deve mettere al mondo una nuova creatura o per qualche altra ragione, tuttavia porta nelle scuole il contributo notevolissimo della sua particolare attitudine. E quello che si verifica nel campo dell'insegnamento avviene in generale: la donna madre è donna completa e non rende certamente di meno della donna nubile. Se poi si verificherà qualche inconveniente, nessuno impedirà al datore di lavoro di licenziare la sua dipendente per scarso rendimento; ma allora entreremo in un altro campo. Bisogna tener conto del fatto che il lavoro che svolgono le donne in determinati istituti, viene fatto svolgere ad esse appunto perchè donne, perchè hanno delle attitudini particolari. Altrimenti evidentemente si assumerebbero indifferentemente uomini e donne anche in quelle determinate funzioni che oggi sono svolte quasi esclusivamente dalle donne. Perchè le Banche oggi assumono delle donne? Non certo per risparmiare in quanto le donne vi sono retribuite come gli uomini ma semplicemente perchè esse rendono di più o perchè rendono in quella particolare maniera che è necessaria. Se la Compagnia di assicurazioni, se la Compagnia di elettricità, se l'Istituto di credito assume una donna lo fa perchè ha bisogno di una donna non perchè la paghi

di meno ! Così è da noi; in Inghilterra che pure è un paese avanzato, le donne vengono pagate meno dell'uomo. Questo pacchetto che io vi mostro contiene tutte le lettere che ho ricevuto da varie interessate, e non solo da quelle che si sposano ma anche da ragazze che sperano di sposarsi: d'altronde questa è una aspirazione che hanno tutte le donne, quanto mai legittima e naturale. A Milano ed anche a Roma sono venute da me alcune signorine che aspirano a sposarsi e mi hanno detto: noi non vogliamo cumulare due stipendi per avidità ma per necessità. Si sa benissimo come oggi sono pagati gli uomini e specialmente i giovani e quindi solo con due stipendi spesso è possibile realizzare il sogno perseguito da due giovani. Non c'è proprio nulla di immorale in questo; d'altronde io potrei obiettare: non si potrebbe fare un progetto di legge con il quale si proibisca, in caso di matrimonio, la cumulazione da parte degli sposi di due capitali ? Nel caso nostro si tratta invece di giovani che lavorano. Se noi non cercheremo di venire incontro a queste legittime esigenze raggiungeremo un risultato che credo nessuno di noi auspichi, e cioè l'aumento del concubinaggio con relativa nascita di bambini illegittimi, l'aumento delle unioni libere, a cui io sono contraria perchè la libera unione è antisociale. Quindi lascio stare gli onorevoli colleghi l'argomentazione dell'esistenza dell'articolo 2118 del Codice civile; io non ammetto che ci si debba trincerare dietro l'ipocrisia di un articolo del Codice il cui contenuto non corrisponde alla effettiva realtà. Ma di questo riparleremo quando si tratterà di modificare il testo del Codice civile. Ma che oggi si debba dire: non approviamo questo disegno di legge perchè nel Codice c'è qualche articolo che non si armonizza con esso, non è assolutamente ammissibile. Approviamo il principio per cui la donna che si deve sposare non può essere licenziata, e questo per ragioni di giustizia verso le donne ed in coerenza verso le norme costituzionali; per questo io chiedo che il mio disegno di legge, sia pure con le modifiche apportate dal senatore Angelini, sia accettato ed approvato dalla Commissione.

PISCITELLI. L'onorevole Merlin non ha risposto precisamente alla domanda del collega Bo: dopo il matrimonio è consentito licen-

ziare queste donne ? Se sì, il giorno successivo al matrimonio il datore di lavoro dà il preavviso alla sua impiegata e la licenzia, decorso il termine del preavviso, senza darle alcuna indennità mentre attualmente questa indennità viene corrisposta poichè nessuno ha mai sognato che il matrimonio della donna costituisca una giusta causa di licenziamento. E allora, onorevole Merlin, la legge che lei propone è del tutto inoperante. Se poi dopo il matrimonio non fosse più possibile licenziare la donna, allora non si tenderebbe ad una equiparazione della donna all'uomo ma a creare un privilegio per la donna che diventerebbe automaticamente inamovibile per tutta la vita, il che evidentemente è un assurdo.

SACCO. A me sembra di apprezzare in tutto il suo contenuto che è sentimentale e morale al tempo stesso il disegno di legge dell'onorevole Merlin, però bisogna porsi questo quesito: per quale ragione le donne sono assunte in certi impieghi ? Evidentemente perchè hanno certe attitudini che prevalgono sulle attitudini maschili. Per esempio in uno studio professionale c'è la segretaria dattilografa ed è rarissimo che tale posto sia ricoperto da un uomo. La segretaria dattilografa dello studio professionale non è concepibile sposata poichè le assenze inevitabili, le distrazioni e le preoccupazioni di una donna sposata la renderebbero incapace di assolvere a questo compito. Infatti quando una donna è assorbita dalle cure familiari per la parte migliore di sé, non è più possibile che dia molto al lavoro che l'attende altrove. Bisogna preoccuparsi di questo; bisogna preoccuparsi che una legge, come questa se si approva, giovi e non danneggi il lavoro femminile. Io sono convinto che il disegno di legge attuale sia dannoso alla donna in questo campo e solo per questa ragione sono molto perplesso e dichiaro che sono costretto a votare contro di esso. Infatti, per quelle attitudini che la donna possiede a differenza dell'uomo e per le quali è assunta in certi impieghi, si potrebbe creare una situazione di inamovibilità che costituirebbe l'attuazione di un concetto assolutamente antiggiuridico. La nostra preoccupazione quindi non è determinata da mentalità retriva o da opposizione ai diritti della donna che vogliamo siano pari a quelli dell'uomo, ma dal desiderio che non si creino

degli ingiusti privilegi, delle situazioni che in ultima analisi siano più dannose che giovevoli agli interessi femminili. Per questo dichiaro di non essere favorevole a questo disegno di legge.

**PALUMBO GIUSEPPINA.** Io vorrei osservare al senatore Sacco che anche gli uomini, come le donne, quando si sposano hanno delle nuove preoccupazioni, figli, malattie, affari di famiglia ecc. ma questo non è certo un motivo perchè gli uomini sposati siano esclusi dagli impieghi. Io non avrei altro da aggiungere a quello che ha detto così dettagliatamente, ampiamente ed appassionatamente nella sua esposizione la collega Merlin, ma debbo ribadire che questa legge non fa che attuare le prescrizioni della Costituzione. È vero, ci sono quegli articoli del Codice civile di cui è stato fatto richiamo ma la Costituzione ha poi sancito l'uguaglianza dei cittadini di ambo i sessi di fronte alla legge, abbiamo l'articolo 31 di essa che appoggia la formazione della famiglia, l'articolo 37 che stabilisce l'uguaglianza di tutti i lavoratori di fronte alla legge, senza distinzione di sesso: e queste disposizioni costituzionali hanno ragione di essere proprio perchè nella precedente legislazione italiana vi erano delle ingiustizie. E la Costituzione evidentemente è la base di tutta la legislazione sociale da attuare. È proprio da deplorare che ancora oggi ci siano degli istituti a danno di coloro che lavorano ed a favore dei monopolisti che sfruttano tutti coloro che prestano la loro opera alle dipendenze di essi e si accaniscono contro le donne appena si accingono a sposare, non avendo altro di mira che il loro egoistico interesse. Così agiscono Banche, Istituti di elettricità, Istituti di assicurazione, ecc., e noi non dobbiamo certo seguirli in questa forma di sfruttamento e di ingiustizia. La donna negli impieghi pubblici non è certo licenziata quando si sposa, anzi continua la sua opera spesso con maggior profitto, come nell'insegnamento. C'è poi la questione morale poichè oggi, data anche la modernità delle idee, le donne possono benissimo convivere in concubinaggio con un uomo, salvando così la loro possibilità di rimanere nell'impiego ma determinando una situazione per cui si hanno nascite illegittime e relative piaghe sociali che si prolungano all'infinito. Il matrimonio è alla

base della società e quindi non deve costituire un'ostacolo al lavoro e alla sua funzione sociale. Io invito perciò la Commissione ad approvare questo disegno di legge o a concretarne un altro anche di forma diversa, con cui però almeno si affermi il principio già statuito nella Costituzione per sanare le ingiustizie che in questo campo sussistono ancora nella nostra legislazione.

**D ARAGONA.** I datori di lavoro non licenziano la donna in caso di matrimonio per ragioni di prestigio, di tradizioni ecc., ma per chiare ragioni di interesse: infatti la donna che si sposa va incontro alla maternità ed è noto che quando essa rimane incinta ha diritto di rimanere a casa per un certo numero di settimane prima e dopo il parto. Ora, a parte la questione economica del pagamento che è collettivo in quanto è fatto in forma mutualistica e quindi pagano anche coloro che non hanno donne che rimangono a casa, i datori di lavoro le cui dipendenti restano a casa, indubbiamente restano privi dell'attività da esse normalmente prestata. Molte volte le sostituiscono con gli altri impiegati che hanno a disposizione, qualche volta sono obbligati ad assumere, sia pure in forma provvisoria, dei sostituti e questo spinge i datori di lavoro a disfarsi delle donne da essi dipendenti quando queste si apprestano a sposare. Si dice: ma lo Stato non le licenzia; bisogna osservare a questo punto che lo Stato questi ragionamenti non li fa perchè si serve dei denari che sono di tutti e di nessuno, mentre evidentemente la Società di elettricità, la Banca ecc., tendono a spendere il meno possibile ed a far rendere il proprio denaro il più che è possibile. Io capisco tutte le ragioni che determinano questa ostilità verso le donne che sposano da parte dei datori di lavoro. Il principio generale ispiratore del disegno di legge presentato dalla onorevole Merlin che tende ad impedire il fatto che il matrimonio sia ragione di licenziamento mi pare si possa accettare benissimo perchè non urta affatto contro alcuna di quelle esigenze che possono avere le Banche, gli Istituti di assicurazioni ecc. Bisogna però trovare la forma adatta: io adesso non ho sott'occhio il disegno di legge con la modifica proposta dal senatore Angelini, ma a quanto so, mi pare risponda in fondo al concetto che il datore di



lavoro può sempre licenziare la donna sua dipendente ma non la può licenziare perchè prende marito. D'altronde capisco benissimo che il datore di lavoro potrà sempre trovare mille a'tre ragioni per procedere ai licenziamenti che vuole ma in ogni caso noi avremo sempre affermato il principio generale che non si può licenziare la donna per il solo fatto che si sposi.

GRAVA. Io condivido tutte le osservazioni esposte dall'onorevole relatore. Ed osservo: se non si può licenziare una donna che si sposa si può licenziarla il giorno dopo che ha sposato. Qui non si tratta più di una questione morale, bensì di una questione giuridica. Mi si permetta una semplice osservazione: io non voglio stare qui ad esaminare se la clausola apposta al contratto eventualmente sia valida o meno ma mi permetto di rilevare che sarebbe perfettamente inutile. Infatti io mi sono curato di esaminare la giurisprudenza delle cause di licenziamento di donne e i reclami che si sono fatti in proposito e vi posso assicurare che non ho trovato nessun caso di licenziamento per causa di matrimonio. Con questo non voglio dire che qualche datore di lavoro non abbia effettuato i licenziamenti per questo motivo ma il motivo come tale non è stato mai enunciato. Come ha bene ricordato il nostro relatore, c'è il contratto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato, per cui io ritengo che anche l'emendamento proposto dal collega Angelini e accettato dalla onorevole Merlin sia perfettamente inutile e non approdi a quello che si vorrebbe raggiungere. Perciò io dichiaro che dovrò votare contro il disegno di legge.

ROCCO. Io non riesco a nascondere un certo mio imbarazzo per un progetto di legge di cui sento parlare per la prima volta. Io non ho letto nè la relazione nè gli articoli del disegno di legge del quale non si può certo nascondere il grande valore morale. Il relatore, onorevole Bo, ha messo l'accento esclusivamente sul lato giuridico ed io non mi sento di rispondergli così, all'improvviso, poichè sento tutta la responsabilità di una opinione al riguardo. Quindi non so se sia il caso di chiedere un breve rinvio della discussione di questo disegno di legge per poterlo esaminare meglio poichè, allo stato attuale, alle acute osservazioni dell'onorevole

relatore non avrei modo di rispondere. A meno che la Commissione non voglia aderire all'emendamento del senatore Angelini, nel qual caso io sarei favorevole.

BO, *relatore*. Sulla proposta di rinvio deve decidere la Commissione e io quindi non mi pronuncio.

Il collega D'Aragona in sostanza ha detto questo: si dovrebbe presumere che ogni volta che il datore di lavoro licenzia la donna che si sposa lo faccia esclusivamente a causa del futuro matrimonio. Quindi si dovrebbe stabilire questa presunzione legale, come diciamo noi giuristi, che tutti i licenziamenti fatti nella imminenza del matrimonio sono nulli.

Ed allora, se volessimo raggiungere questo risultato dovremmo dire pressappoco così: tutti i licenziamenti delle donne lavoratrici fatti in imminenza del matrimonio si debbono ritenere come fatti esclusivamente per causa di matrimonio e simulati, e pertanto sono nulli. Certo, tutto può farsi ma se attuasimo una cosa di questo genere, dovremmo finire per ritenere simulati tutti i licenziamenti di donne e non so' dove si potrebbe arrivare.

FARINA. Io, dopo questa seconda discussione, vedo il problema ancora più importante di prima e, entrando nel merito, considero il licenziamento delle donne che si sposano come un atto immorale. La donna, entrando nello stato di maternità, compie il suo atto più sano, e proprio per questo deve essere colpita? Qui si entra in un problema morale molto elevato. Ho sentito fare dal collega Bo delle obiezioni giuridiche molto giuste ed opportune, e pertanto, ripeto, il problema ha più importanza di quello che può apparire guardando le cose alla superficie

Noi dobbiamo garantire il lavoro a queste donne, ma come? Qui si è detto che i datori di lavoro trovano sempre il modo di licenziare una impiegata che è entrata nello stato coniugale o che presto o tardi vi entrerà. Perfettamente d'accordo, ma è possibile che la società non debba essere in grado di proteggere le sue donne, le nostre donne? Perchè noi non dobbiamo mettere le nostre donne nella condizione di potersi difendere di fronte a datori di lavoro esosi?

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

75ª RIUNIONE (29 maggio 1952)

SACCO. Se ne esce una ne entra un'altra nell'impiego.

FARINA. Ma se quella che è licenziata proprio perchè è entrata nello stato di maternità disgraziatamente ha il marito disoccupato oppure il marito che guadagna in misura insufficiente, come fa ad affrontare quei momenti di maggiore necessità? Proprio quando entra nello stato di maternità, quando cioè ha maggiori bisogni noi la mettiamo sul lastrico, solo perchè dovrà essere sostituita per due settimane prima per due settimane dopo il parto e la ditta ne riceverà un danno! E lo subisca pure questo danno la ditta o la società!

Io pertanto sono dell'avviso di rivedere più a fondo la cosa. Mi sembrano molto importanti e molto serie le obiezioni giuridiche mosse dall'onorevole relatore, per cui noi arrischiamo di fare un buco nell'acqua, cioè di fare una legge che non ha nessun valore. Nella nostra Commissione ci sono diversi colleghi giuristi di alto valore: ebbene si riuniscano e trovino il modo per difendere queste donne, chè in definitiva, ripeto, sono le nostre donne, evitando di lasciarle all'arbitrio di qualche sfruttatore che non è mai sazio. Io ho paura che se noi approviamo una semplice affermazione di principio, poi essa non abbia alcuna applicazione pratica. Vorrei pertanto una cosa più concreta, più elaborata, più intelligente: è possibile fare questo? Io penso che si possa farlo, tanto più che ora il problema è stato sufficientemente sviscerato.

BEI ADELE. Intendo dire solo due parole appunto per ribadire la tesi dell'onorevole Farina.

Dico subito che non c'è un'altra occasione in cui la lavoratrice ha bisogno di protezione come quella della sua maternità. È l'esperienza che ce lo dice! È vero che il collega Grava nella sua grande competenza ci ha riferito che non risultano casi di licenziamento con questa motivazione, cioè per causa di matrimonio. Ma è naturale che sia così! Vorrei vedere che un datore di lavoro, sia industriale, sia direttore di banca ecc., con una motivazione del genere licenzi una lavoratrice! Appunto per questo noi dobbiamo elaborare questa legge, per evitare cioè queste simula-

zioni che sono immorali, non solo, ma che rappresentano una ingiustizia.

Inoltre, vorrei aggiungere — perchè sono madre anch'io — che in molti casi, e per la classe lavoratrice nella quasi totalità dei casi, vi è una impellente necessità per la donna lavoratrice sposata di continuare il suo lavoro per integrare lo stipendio del marito, per far fronte ai bisogni della famiglia.

Vorrei altresì richiamare l'attenzione dei colleghi che dovranno riesaminare questa legge, e naturalmente renderla più concreta e più efficace, sulla questione della legge per la maternità. Badate che il licenziamento delle donne sposate intacca anche quella legge. E non c'è da fare questioni di scarso rendimento, perchè la donna quando è sposata rende di più — lo ha detto anche la collega Merlin — perchè è portata, come nella casa anche nel lavoro, a dare un'attività maggiore e più produttiva proprio perchè ha bisogno del suo lavoro per il sostentamento della famiglia.

Il vero problema, quello più concreto, per mio conto, è il problema finanziario circa la applicazione della legge sulla maternità. Si addivene insomma al licenziamento delle donne che si sposano proprio perchè non si vuole far fronte ai bisogni della maternità. Allora, se si comincia all'atto del matrimonio a licenziare le donne che si sposano, si incide fortemente sul problema matrimoniale, sul problema familiare.

Io vi ho posto questo problema perchè mi sembra legato intimamente a questo progetto della collega Merlin. Se noi sfuggiamo questo problema usciamo dai binari e ci troviamo a svalutare la grande importanza che ha la legge Merlin che io approvo, anche se modificata. Io invito pertanto i colleghi a farsi un esame di coscienza e ad approvare anche essi questo progetto di legge che sancisce un principio che va incontro alle esigenze delle nostre lavoratrici, in ossequio al disposto della nostra Costituzione.

MERLIN ANGELINA. Vorrei ricordare ai colleghi della 10ª Commissione una lettera molto significativa, di cui ho qui una copia, che è stata diretta loro in data 15 maggio 1951 dalla Lega nazionale delle donne italiane. Badate che di questa Lega non fanno parte sol-

tanto donne lavoratrici, ma donne di tutte le classi sociali.

CASO. Noi siamo d'accordo sul principio.

MERLIN ANGELINA. Può darsi, onorevole Caso, che noi che siamo d'accordo su questo principio oggi — Dio non voglia — domani siamo anche tutti morti, mentre invece la legge rimane.

BO, *relatore*. Mi sembra che, secondo il nostro Regolamento, la proposta di rinvio abbia la precedenza su tutte le altre.

Ora personalmente, come relatore, credo di potermi associare a questa proposta di rinvio, perchè non è detto che, considerando le cose un po' più a fondo e fuori anche del testo letterale della senatrice Merlin, non si possa probabilmente trovare — almeno me l'auguro — una via di uscita, giungendo ad una soluzione soddisfacente per tutti.

Proporrei quindi che il Presidente mettesse in votazione la domanda di rinvio della discussione avanzata dai colleghi Farina e Rocco.

PALUMBO GIUSEPPINA. Tenete presente, onorevoli colleghi, che qui in Senato siamo quattro donne che rappresentano tutte le donne italiane: noi siamo favorevoli a questa legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta di rinvio della discussione, proposta motivata dall'opportunità di esaminare la materia e di trovare un punto d'incontro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Vorrei ora proporre all'approvazione della Commissione i nomi dei cinque colleghi che costituiranno la Sottocommissione incaricata di riesaminare il problema, la quale naturalmente si riserverà di sentire la senatrice Merlin. Ecco i nomi: il relatore Bo, i colleghi Venditti, Rocco, Sacco e Grava.

(Così resta stabilito).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche alla composizione della Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa » (N. 2292) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla composizione della Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Zane.

ZANE, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame della 10ª Commissione del Senato reca modifiche alla composizione della Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa. È stato presentato dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro Zoli ed approvato dalla XI Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 4 aprile 1952.

Le modifiche proposte nel disegno di legge in esame sono tre, e precisamente: 1º la Commissione provinciale della quale attualmente è Presidente un magistrato, dovrebbe essere presieduta anche da un magistrato collocato a riposo; 2º in caso di assenza o di impedimento del titolare le funzioni di Presidente saranno disimpegnate dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione; 3º per ognuna delle categorie di cui ai numeri 2, 3 e 4, che compongono la Commissione, saranno nominati i rispettivi membri supplenti in numero eguale a quello dei rappresentanti effettivi.

Quali sono i motivi che hanno indotto il Ministro del lavoro a proporre le modifiche in esame? La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, dice tra l'altro: «... la Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi ai lavoratori è presieduta da un magistrato. Questa norma costituisce un esempio notevole di una funzione non giudiziaria affidata ad un magistrato.

« Senonchè, da qualche tempo, l'aumento del lavoro giudiziario ha fatto sentire ogni giorno di più la necessità di evitare di distogliere il più possibile, i magistrati dalle loro naturali funzioni mediante il conferimento di incarichi ad esse estranei che possano assorbire gran parte dell'attività dei magistrati medesimi.

« Nel caso delle Commissioni provinciali di cui trattasi l'enorme numero di domande da esaminare e vagliare, la necessità di una rigorosa seppur sommaria istruttoria, la risoluzione delle inevitabili questioni ad esse inerenti, l'opportunità dei sopralluoghi per accertare le reali condizioni di abitazione dell'istante e dei suoi familiari, comportano, nel loro complesso, un'applicazione intensa e solerte da

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

75ª RIUNIONE (29 maggio 1952)

parte del magistrato che presiede la Commissione stessa ».

Più oltre la stessa relazione prosegue: « Infine, allo scopo di assicurare il costante funzionamento delle predette Commissioni, si ravvisa la necessità di far sostituire il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonchè di provvedere alla nomina di tanti membri supplenti quanti sono i rappresentanti effettivi componenti ciascuna Commissione.

« Con ciò si supera l'inconveniente che alloggi già costruiti non vengano tempestivamente assegnati agli aventi diritto a causa di temporanea inattività da parte delle Commissioni provinciali.

« A tale inconveniente si è in parte ovviato emanando i bandi di assegnazione degli alloggi prima di iniziare le costruzioni, ma anche siffatto accorgimento non sempre permette di conseguire gli effetti desiderati ».

Fin qui la relazione ministeriale. Io concordo perfettamente con il Ministro sui motivi che lo hanno indotto a proporre le innovazioni più sopra ricordate; anzi dirò di più: modifiche radicali in materia sono insistentemente reclamate dalla pubblica opinione e più particolarmente dagli interessati alle assegnazioni degli alloggi I.N.A.-Casa ed anche dagli organi periferici. Da tutti viene reclamato uno sfoltimento dei lavori delle Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa. Purtroppo in non pochi casi si è visto che è occorso più tempo per procedere alle assegnazioni degli alloggi in confronto di quello occorso per fabbricare le nuove costruzioni.

È bene aver presente che il dilungarsi dei lavori delle Commissioni provinciali ha provocato situazioni dolorose di esasperazione che debbono assolutamente essere eliminate con innovazioni che io vorrei — mi consentano i colleghi — di carattere radicale, se si vuole davvero operare in modo efficace. Occorre sveltire, semplificare, decentrare, e questa è una strada sulla quale dobbiamo avviarci se vogliamo sul serio rinnovare la pubblica amministrazione, almeno quando dobbiamo utilizzare degli strumenti legislativi di recente creazione come quello in esame.

Ora mi chiedo se le modifiche introdotte dal disegno di legge in esame sono sufficienti per conseguire i risultati semplificativi di snellimento e sveltimento che la legge si propone. Io riterrei che in definitiva il lavoro delle Commissioni provinciali, con le innovazioni proposte, possa essere facilitato, ma ritengo che si possa fare di più e di meglio decentrando il lavoro delle Commissioni medesime, le quali oggi sono oberate dal cumulo imponente delle domande da vagliare. Le domande infatti giacenti presso le Commissioni provinciali sono in numero ingertissimo.

Come relatore, pertanto, consentitemi di dire che approvo lo spirito informatore della legge in esame, ma consentitemi anche di osservare che ritengo inadeguato il provvedimento così come è formulato. Dal canto mio proporrei che si addivenisse addirittura alla creazione di Commissioni mandamentali nella giurisdizione delle preture. Se il Senato entrerà in quest'ordine di idee mi riservo di proporre, unitamente al collega Grava, l'articolo sostitutivo e gli emendamenti del caso.

GRAVA. Io sono favorevole al progetto di legge in esame per tutte le ragioni che ha esposto il Ministro nella relazione al disegno di legge, più due: cioè quella di diminuire le spese per il sopraluogo e quella di rendere maggiore giustizia, perchè conoscono meglio la situazione locale i pretori o le Commissioni mandamentali che non quelle provinciali che si radunano raramente ed alle quali i rappresentanti locali non intervengono, senza contare che spesso giudicano sotto pressioni e raccomandazioni.

Penso che sia indispensabile — non necessario, indispensabile — e urgente provvedere a che le assegnazioni degli alloggi siano fatte da Commissioni mandamentali a capo delle quali sia il Pretore. In questo modo verremmo anche incontro al desiderio del Ministero di grazia e giustizia, perchè sono molto più oberati di lavoro i tribunali che non le Preture, almeno quelle mandamentali, che hanno poche sentenze da sbrigare all'anno. In più i titolari di queste Preture conoscono meglio i bisogni e le necessità di coloro che appetiscono ad avere la casa in proprietà od in locazione.

Per le ragioni che ho esposto presenterò con

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

75ª RIUNIONE (29 maggio 1952)

il relatore un emendamento in questo senso che spero sia accettato dalla Commissione.

ZANE, *relatore*. Ho ritenuto opportuno prima svolgere la mia relazione su questo disegno di legge per porre la Commissione dinanzi ad una chiara visione dei motivi che ne hanno consigliato la presentazione.

Sono costretto però ora ad avanzare una proposta di rinvio della discussione per aver modo di formulare definitivamente, con il collega Grava, gli emendamenti del caso, per sottoporli all'esame della Commissione.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quel che riguarda la domanda di rinvio naturalmente mi rimetto alla Commissione.

Per quel che si riferisce alla proposta dei senatori Zane e Grava — io naturalmente non assumo la paternità del progetto di legge governativo — personalmente la accetto; essa anzi, a mio avviso, riproduce una esigenza che, come deputato di una grossa provincia, ho potuto parecchie volte riscontrare.

Faccio altresì presente che è opportuno un rinvio anche perchè si tratta di studiare come debbono ora essere composte le eventuali Commissioni dei mandamenti e dei Comuni, chi deve sostituire il direttore degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ecc.

Quindi, se la Commissione entrasse nell'ordine di idee di incaricare lo stesso rappresentante del Governo di apportare degli emendamenti d'accordo con gli uffici tecnici dell'I.N.A.—Casa — i quali, mi risulta, sono essi stessi del parere di restringere la competenza territoriale delle Commissioni — non avrei nessuna difficoltà ad accettare.

TAMBARIN. Vorrei fare una osservazione che secondo me è di grande importanza.

Io vorrei che in queste Commissioni di assegnazione degli alloggi I.N.A.—Casa ci fosse anche il rappresentante comunale del luogo di assegnazione, perchè disgraziatamente le autorità comunali non sono mai state interrogate in proposito. Sarebbe opportuno disporre in questo senso anche perchè l'autorità comunale ha a sua disposizione l'ufficiale sanitario, il quale potrebbe giudicare circa l'abitabilità degli appartamenti, e la Commissione edilizia che può giudicare anche sui pericoli che presentano certe abitazioni che debbono essere abbandonate spesso per difetti di costruzione.

Non solo, ma ci sono delle Commissioni provinciali che non riconoscono nemmeno gli atti rilasciati dal Comune, che non riconoscono ad esempio un atto notorio firmato dal sindaco e pretendono invece che sia firmato da un notaio o da un pretore. È per questo che molti assegnatari di alloggi sono stati trascurati, e sono passati, in ordine di necessità, dalla prima alla seconda categoria e via dicendo per il semplice fatto che l'atto notorio era firmato dal sindaco.

Insomma, desidererei che le autorità comunali fossero sentite in seno alla Commissione e avessero modo di esprimere il loro parere in merito all'assegnazione delle case.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole relatore. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 11,30.